

10 43 ACCESSO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Ricorrente: Sindacato

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale di
...

FATTO

Il sig., in qualità di Rappresentante Territoriale per la provincia di del Sindacato (.....), in data 28/02/2019, ha inviato un esposto riguardante le società e, operanti all'interno dello stabilimento di

In particolare, il ricorrente segnalava che diversi lavoratori, dipendenti della società, erano stati destinatari di sanzioni disciplinari, quali l'allontanamento dallo stabilimento per periodi da 7 a 15 giorni, disposte dalla società (committente) anziché dal datore di lavoro operante in subappalto. Nel medesimo esposto, il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di essere informato “dell'esito delle verifiche svolte con particolare riguardo all'eventuale accertamento dell'illegittima intermediazione di manodopera, anche al fine di attivare le necessarie tutele del lavoratore”.

Dopo avere ricevuto dall'Ispettorato resistente delle generiche informazioni sullo stato del procedimento, l'Organizzazione sindacale ricorrente con istanza del 15/03/2019 ha chiesto di accedere, nella forma della sola visione, ai documenti relativi all'istruttoria ed ai relativi allegati, all'esito dell'accertamento ed ai conseguenti provvedimenti adottati. Ciò al fine di tutelare gli interessi del lavoratore di cui alla segnalazione citata.

L'Ispettorato acceduto con provvedimento del, prot. n., ha negato il chiesto accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e art. 25, comma 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Il provvedimento di diniego del 21.03.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorrente nel presente gravame specifica che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con la società, nel caso in cui fosse accertato l'effettivo esercizio del potere disciplinare del committente in luogo del datore di lavoro.

L'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria con la quale ha ribadito che le disposizioni richiamate dispongono l'inaammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo dell'operato dell'amministrazione e che non rientra tra i doveri dell'amministrazione la soddisfazione di istanze che comportino un'attività di elaborazione dei dati in proprio possesso.

DIRITTO

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che ai fini dell'accesso alla documentazione amministrativa sia necessario "un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e che "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.)" (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

Ciò comporta che "anche nel caso delle organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o meno d'un documento (o di parti esso) occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e di cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie" (TAR Basilicata, 21 marzo 2013, n. 143).

Nel caso di specie, sostanzialmente, la OS ricorrente a sostegno della richiesta di accesso pone l'interesse dell'OS a tutelare gli interessi del lavoratore conseguenti alla presentazione dell'esposto e pertanto, il ricorso va accolto.

Relativamente alla richiesta di accesso all'esito dell'accertamento, la Commissione osserva che l'istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi sottratti dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.
(Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 15 aprile 2019)

10.44. ACCESSO DELLA CONDUTTRICE DI IMMOBILE COMMERCIALE AD ATTI DETENUTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A TERZI, INERENTI L'IMMOBILE MEDESIMO

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di - Agenzia delle Entrate Dir.ne Reg.le della

FATTO

La s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Provinciale di e alla Direzione Regionale della dell'Agenzia delle Entrate,

chiedendo copia di numerosa documentazione relativa ai soggetti terzi appresso indicati, con riferimento alla vicenda di seguito esposta.

Evidenziava la propria posizione legittimante l'accesso richiesto con riferimento alla propria qualità di conduttrice, dal, dell'immobile commerciale di, a, sul quale vanterebbe, in tal veste, un diritto di prelazione per l'alienazione, ex art. 38 L. 392/1978.

Motivava, pertanto, l'istanza con la finalità di provare che l'immobile *de quo* sarebbe stato sostanzialmente alienato mediante un'articolata cessione di quote societarie del capitale della proprietaria S.r.l. tra i soggetti,, S.p.A,, S.r.l., S.r.l.

Chiedeva pertanto, in sostanza, le dichiarazioni dei redditi dei sigg.ri, e, nonché copia dei documenti attestanti i movimenti di capitale precisamente individuati e copia degli atti di cessione di quote indicati.

Precisava di voler esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nell'ambito di due procedimenti giudiziari pendenti davanti al Tribunale di R.G. / e R.G. /, con particolare riferimento a quest'ultimo avente ad oggetto una domanda di simulazione nonché di riscatto ai sensi degli artt. 38 e 39 L. 392/1978.

La Direzione Provinciale di, competente ai fini dell'accesso, rigettava l'istanza sulla dedotta carenza di un interesse qualificato all'accesso richiesto, non sussistendo una necessità di acquisire *ex lege* 241/90 i documenti richiesti, in considerazione della pendenza dei menzionati giudizi e ben potendo l'istante esercitare l'accesso nelle forme previste nel codice di rito, nell'ambito dei giudizi instaurati. In tale scenario l'amministrazione ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dei terzi rispetto allo speculare diritto di accesso vantato dall'istante.

Avverso tale provvedimento di rigetto, datato 21 marzo 2019, l'istante come rappresentata - e per il tramite degli avvocati e di e di - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso a tutti i terzi controinteressati, cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale richiama le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Sono, altresì, pervenute le controdeduzioni dei sigg.ri, e anche in qualità di legale rappresentante della s.r.l.

I predetti soggetti terzi, per il tramite dei legali incaricati, insistono per il rigetto del ricorso *de quo* eccependo – in sostanza - la carenza di un interesse, diretto concreto ed attuale della istante all'accesso richiesto e della stretta necessità dei documenti richiesti, evidenziando la possibilità per l'istante di richiedere la documentazione oggetto di interesse nell'ambito dei giudizi tra le medesime parti pendenti,

secondo le prescrizioni del codice di rito, delle quali l'accesso ex lege 241/90 costituirebbe un aggiramento.

I terzi non evidenziano alcuna necessità di tutela della propria riservatezza da contrapporre al diritto all'accesso della richiedente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.r.l., come rappresentata, la Commissione osserva che la ricorrente ha dedotto un interesse qualificato all'accesso richiesto ed ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica soggettiva che intende tutelare, come prescritto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90. L'esistenza di norme procedurali relative alla acquisizione di documenti nell'ambito del giudizio civile non muta la disciplina dell'accesso *ex lege* 241/90, rispetto alla quale si pongono come strumenti diversi e azionabili sulla base di altri presupposti.

Il diritto di accesso della legge 241/90, poi, si configura quale "acausale" e prescinde, pertanto, dalla verifica — anche da parte della Commissione — della spettanza in concreto del bene della vita che l'accedente si propone di tutelare.

La Commissione osserva, inoltre, che le opposizioni presentate dai controinteressati non si fondano su una dedotta necessità di tutela della riservatezza dei terzi, in grado di far recedere lo speculare diritto di accesso vantato dall'istante, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti.

Sulla base delle suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi, pertanto, meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta dell'8 maggio 2019)

10.45. ACCESSO DI DOCENTE AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Istituto di Istruzione Superiore Professionale "....." di

FATTO

La signora, docente, ha presentato un'istanza datata 9 aprile 2019, rivolta alla "Dirigenza Scolastica" chiedendo di accedere al Verbale del Consiglio di Classe del 3^ periodo (istruzione degli adulti) dell'8 marzo 2019. Motivava diffusamente l'istanza indicando, tra l'altro, la necessità di avere

certezza delle deliberazioni effettivamente assunte e conoscere quanto verbalizzato anche al fine di un eventuale disconoscimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 20 maggio 2019, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'Istituto di Istruzione Superiore Professionale "....." di che ha, in primo luogo, consentito di individuare con esattezza l'amministrazione adita mai menzionata dalla ricorrente, la quale riportava sempre solo il relativo codice identificativo.

Nella predetta memoria la Dirigente ha dichiarato che, *medio tempore*, vi è stata convocazione in data 6 maggio 2019 di un nuovo Consiglio di Classe del 3^o periodo, al quale ha partecipato la ricorrente la quale, nella medesima occasione, ha avuto lettura integrale del precedente verbale di cui al ricorso. Tale lettura è avvenuta proprio ai fini della approvazione del verbale da parte dei docenti consentendo agli stessi di apportare integrazioni e modifiche. La docente dichiarava di voler apportare modifiche al precedente verbale, tramite invio di integrazioni alla Segreteria.

La Dirigente dichiara di ritenere di aver così soddisfatto l'interesse della accedente dichiarando, comunque, la propria disponibilità a fornire copia del predetto verbale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione prende atto della dichiarazione della Dirigente dell'Istituto adito di aver consentito lettura del documento richiesto ed osserva, preliminarmente, che il diritto di accesso si sostanzia nella duplice modalità di visione ed estrazione copia della documentazione richiesta e, pertanto, deve essere consentito nella sua interezza.

Si rileva inoltre che il ricorso è stato presentato in data successiva alla convocazione del nuovo Consiglio di Classe – durante il quale la docente ha avuto lettura del verbale *de quo* - e ciò lascia presumere il mancato soddisfacimento ovvero la attuale sussistenza dell'interesse della ricorrente ad accedere al documento richiesto.

La Commissione ritiene pertanto di accogliere il ricorso presentato perché fondato nel merito: il docente può sempre accedere al verbale del Consiglio di Classe del quale il medesimo fa parte, essendo titolare di una posizione differenziata all'accesso richiesto che dovrà, pertanto, essere consentito dalla amministrazione nelle forme previste dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 6 giugno 2019)

10.46. DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO EX ART. 1049 COMMA 1, LETT. F) DEL D.P.R. N.90 DEL 15.03.2010 – CARENZA IN CAPO ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO DEL POTERE DI DISAPPLICAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di – Reparto Operativo Nucleo Investigativo

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in data 26 marzo 2019, ha presentato una istanza di accesso al Comando Provinciale Carabinieri di – Reparto Operativo Nucleo Investigativo chiedendo copia della documentazione inerente il “Memoriale del servizio integrale del (privo di omissis) del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di”.

Motivava l'istanza con la necessità di “tutela dei propri interessi giuridici innanzi al Tribunale di nell'ambito del procedimento penale n. (...) nonché per impugnazione della sentenza n. / del Tribunale Militare di dinnanzi alla Corte d'Appello Militare di”.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato il, rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- “non si evincono chiaramente le motivazioni per le quali si chiede l'accesso, così come previsto dall'art. 25 cc. 2 e 24 co. 3 della L. 241/1990. Il diritto di accesso, infatti, non è genericamente riconosciuto a tutti ma limitato ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si vuole accedere (art. 22 co. 1 L. 241/1990) nel caso di specie, non si capisce ancora il collegamento. Inoltre, così come chiarito con sentenza del Cons. di Stato — V sez. n.4049 del 8 luglio 2003, è necessario che dalla motivazione emerga il rapporto di coerenza tra documento richiesto e finalità dichiarata. In assenza dei citati requisiti, verrebbe a configurarsi un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione e quindi l'istanza diverrebbe inammissibile (Cons. di Stato sez. IV n.1359 del 9 dicembre 1997);

- Il memoriale del servizio integrale, così come previsto dall'art. 1049 del D.P.R. n.90 del 15.03.2010, rientra tra i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 co. 4 della L. 241/1990 e dell'art.9 del D.P.R. n.184 del 12.04.2006.

La invito, pertanto, a regolarizzare l'istanza nel senso specificando altresì che cosa si vuole visionare e/o ottenere in copia (ordine di servizio o memoriale del servizio). Le preciso, inoltre, che il procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata”

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente precisa che è pendente a suo carico un procedimento disciplinare per abuso dell'esercizio di una professione nonché il menzionato procedimento avverso la sentenza del Tribunale Militare di che ha dichiarato, a suo carico, la “violata consegna aggravata”.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisa che l'esclusione del Memoriale di Servizio dall'accesso è prevista dall'art. 1049 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento di rigetto si fonda, oltre che sulla deduzione della carenza di legittimazione dell'interesse all'accesso, sulla non accessibilità *ex lege* del documento richiesto che rientrerebbe tra quelli esclusi ex art. 1049 comma 1 lett. f) del D.P.R. n.90 del 15.03.2010. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

Si osserva però, a vantaggio del ricorrente, che qualora il documento denominato “ordine di servizio”, menzionato dalla amministrazione nel provvedimento di rigetto, sia accessibile e di interesse per il sig., l'amministrazione, in un'ottica di trasparenza, potrà ostenderlo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.
(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 6 giugno 2019)

10.47. ACCESSO DI ASSOCIAZIONE AD ATTI DEL COMUNE IN CUI LA STESSA HA SEDE — EQUIPARAZIONE AL CITTADINO RESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DEL DLGS 267/2000

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di/Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di/Direzione Regionale del MBAC

FATTO

La signora, in qualità di Presidente della Sezione di della Associazione, si rivolge alla Commissione per il tramite dell'avv., la quale riferisce quanto segue.

L'Associazione ha presentato un'istanza al Comune di, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di, e e alla Direzione Regionale del MBAC per l'“accesso immediato a tutti gli atti approvati con la delibera della Giunta Comunale di n. / avente a oggetto “Realizzazione di alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine ed alle Forze Armate nella sede dell'ex Scuola elementare

.....” e a questa presupposti e/o connessi e conseguenti e, in particolare, alla proposta del Dirigente della Gestione del Territorio, al progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo stesso Dirigente ing., agli elaborati tecnici che lo compongono e che sono indicati nella Relazione illustrativa e tecnica, nella Planimetria generale e schemi grafici e nelle Indagini e prove; a tutti i sensi gli atti in essi indicati e a essa presupposti, ivi compresa la nota del Prefetto di prot. n. degli del 13/04/2016 e l'autorizzazione corredata delle relative vincolanti indicazioni, rilasciata, ai artt. 21 e 25 del d.lgs. n.42/2004, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio”.

Evidenziava, quanto all' interesse dell'Associazione all'accesso richiesto, i compiti istituzionali della richiedente stessa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e dei beni culturali deducendo pertanto la legittimazione ad acquisire gli atti richiesta in quanto pertinenti con la materia e i valori collegati alla sua attività

L'avv. riferisce che:

- in data 08.04.2019, il Comune di comunicava l'assenso all'accesso richiesto, ma, inopinatamente, al momento del suo esercizio non metteva a disposizione dei rappresentanti dell'Associazione tutta la documentazione in suo possesso;
- veniva effettuata in data 28.04.2019 un'ulteriore richiesta di accesso integrativa della prima, evidenziandosi, con particolare riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e alla nota prefettizia, che, contrariamente a quanto ritenuto dal responsabile del procedimento ing., doveva essere consentito l'accesso a tutti gli atti del fascicolo, anche se formati da altra Amministrazione;
- con nota del 28.04.2010, il Comune di comunicava consenso all'accesso, che tuttavia è stato consentito solo in relazione agli elaborati tecnici relativi alla demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico.

Nessuna risposta è stata data dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stato concesso solo un parzialissimo accesso alla documentazione relativa alla realizzazione dell'opera oggetto della delibera G.C. n./..... richiesta, laddove è stato invece negato l'accesso alla documentazione connessa e presupposta o richiamata in delibera.

Tutto ciò considerato l'Associazione, come rappresentata, si rivolgeva nei termini alla Commissione, affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza a decidere del presente ricorso nei confronti del Comune di per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione), del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché l'Associazione vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, in considerazione dei propri fini statutari nonché alla inerenza

“ambientale” della documentazione oggetto di istanza. L’accesso dovrà essere garantito dalla amministrazione che detiene la documentazione richiesta ancorché formata da altra amministrazione. Qualora invece, l’amministrazione adita non detenga la documentazione richiesta, e non sia pertanto competente ai fini dell’accesso, essa è tenuta ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006 a trasmettere l’istanza ricevuta alla amministrazione competente, dandone contestuale comunicazione alla istante.

Per completezza di analisi si osserva inoltre che la richiesta avanzata nei confronti del Comune di rientra, altresì, nella fattispecie dell’accesso del “cittadino residente” – al quale l’Associazione avente sede nel medesimo Comune viene equiparata. Tale accesso è regolato dalla disciplina speciale di cui all’art. 10 comma 1 del Dlgs 267/2000 che sancisce espressamente il diritto dei cittadini ad accedere a tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale (ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione) senza alcuna indicazione delle motivazioni della richiesta.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione adottata dalla commissione per l’accesso nella seduta del 6 giugno 2019)

10.48. ACCESSO A DOCUMENTI CONSEGUENTI AD UN PROPRIO ESPOSTO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall’Avv., ingegnere meccanico e già docente presso l’I.I.S.S. per la disciplina Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto negli anni scolastici-..... e-....., dopo aver presentato domanda per la messa a disposizione per il conferimento di supplenze e successivamente alla mancata assegnazione delle stesse, ha chiesto di accedere ai titoli delle docenti cui gli incarichi, viceversa, erano stati assegnati. Esercitato l’accesso, l’esponente ha appreso che le predette docenti non erano in possesso della laurea magistrale e, di conseguenza, ha segnalato tale profilo all’Ufficio scolastico regionale resistente, chiedendone l’intervento.

In seguito, l’odierna ricorrente ha chiesto di poter accedere alla corrispondenza intercorsa a seguito del proprio reclamo vedendosi opporre, in data 19 aprile u.s., un rifiuto motivato in ragione dell’autonomia scolastica nel conferimento dell’incarico e subordinando, nel caso, l’accesso

all'instaurazione di un contenzioso con l'Istituto medesimo per far valere l'illegittimità del conferimento di incarichi di docenza.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti conseguenti ad un proprio esposto per i quali l'orientamento di questa Commissione è consolidato nel senso di ritenerli accessibili. Le motivazioni addotte da parte resistente a fondamento nel diniego impugnato – e ribadite nella memoria difensiva depositata – appaiono prive di pregio. Il conferimento degli incarichi scolastici e la autonomia sottostante dell'Istituto, costituiscono profilo di merito della *res* controversa che non incidono sulla titolarità del diritto di accesso. Né, tanto meno, il diritto di cui agli articoli 22 e seguenti, può essere subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale, atteso che, semmai, vale esattamente l'inverso ovvero la conoscenza documentale costituisce l'antecedente logico e giuridico per eventualmente intraprendere un'azione a propria tutela.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 6 giugno 2019)

10.49. ACCESSO A DENUNCIA-RICHIESTA DI INTERVENTO DELL'ISPettorATO DEL LAVORO DA PARTE DEL DENUNCIATO

Ricorrente:, in proprio e nella qualità

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di - -

FATTO

....., in proprio e nella sua qualità di socia dell'azienda srl, presentava il 24 aprile 2019 al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione del procedimento amministrativo avviato con istanza del del sig. ed in particolare copia della denuncia-richiesta e degli eventuali documenti allegati, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo a seguito della denuncia sporta dalla medesima alla Procura della Repubblica di

Con nota del 21.05.2019 l'Ispettorato ha negato l'accesso, considerati l'art. 2, comma 1, lett. b) e c) e l'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 757/94.

Avverso il provvedimento di rigetto l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

L'art. 2, comma 1, del D.M. 757/94 sottrae al diritto d'accesso i:

- “b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;*
- c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.*

L'invocato art. 3 concerne la durata del divieto di accesso.

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016), l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori non preclude l'accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai «documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi»: la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714).

Tale *ratio* è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

Occorre infatti evitare che i lavoratori (o i terzi) possano subire ritorsioni da parte del datore di lavoro (tanto è vero che la durata del divieto è sottoposta al limite temporale della durata del rapporto di lavoro: cfr. art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Nel quadro giurisprudenziale sopra esposto prevale l'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 che prevede che in queste ipotesi l'accesso sia sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari (...) ovvero che si possano verificare pregiudizi o ritorsioni a carico dei lavoratori.

Orbene, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alla documentazione e alle dichiarazioni, se esistenti, rese nel corso delle attività ispettive dal collaboratore/lavoratore che non ha più rapporti di lavoro con la società, tenuto conto, altresì, che non è stata segnalata la sottoposizione degli atti a segreto istruttorio penale.

Quanto alla copia della denuncia-richiesta del sig. di intervento dell'Ispettorato, per converso, visto l'art. 2, co. 1, lett. b), del D.M. 757/1994 invocato dall'Amministrazione, il ricorso va rigettato, non

avendo, peraltro, la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, dovendo a tale fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione e lo rigetta per il resto.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 26 giugno 2019)

10.50. ACCESSO A DICHIARAZIONI RESE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RIGUARDANTE L'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

FATTO

....., Dirigente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) ha presentato in data al "Servizio" dell'AGCOM richiesta formale, tra l'altro, di visione/estrazione di copia del verbale di una delle deposizioni rese dalla Dott.ssa, funzionario dell'Autorità, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

"al fine di verificare eventuali condotte/dichiarazioni lesive della posizione dello scrivente e consentire di valutare eventuali azioni da intraprendere a propria tutela".

Ha evidenziato che, nell'ambito della medesima richiesta di accesso, l'AGCOM ha osteso le deposizioni rese nel procedimento da altri due soggetti chiamati dal competente servizio a testimoniare sulla medesima vicenda insieme alla dott.ssa, che ha opposto il diritto alla riservatezza.

Parte ricorrente ha evidenziato che l'istanza di accesso è successiva ad altra già accolta da AGCOM e relativa ad un precedente verbale di dichiarazioni rese sempre dalla Dott.ssa nell'ambito della fase preliminare del medesimo procedimento. Pertanto, la seconda richiesta di accesso è tesa, ad avviso dell'istante, a completare il quadro delle dichiarazioni rese dal funzionario nell'ambito del procedimento.

L'AGCOM ha negato l'accesso con provvedimento in data

..... ha pertanto adito la Commissione, con ricorso del 27 giugno u.s., affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'Autorità che ha premesso che il procedimento disciplinare è stato archiviato con determina n./...../..... del senza alcun effetto amministrativo sulla posizione dell'istante.

L'Autorità ha fatto presente che l'ostensione delle dichiarazioni della Dott.ssa, funzionaria assegnata all'ufficio a cui il dott. è preposto in qualità di dirigente potrebbe avere effetti in ragione del rapporto gerarchico intercorrente tra la d.ssa ed il dott.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dalla controinteressata: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso de quo la Commissione ritiene che il vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta trattandosi di deposizioni raccolte in data dalla responsabile del procedimento sanzionatorio, che lo riguardano direttamente e la cui conoscenza appare necessaria per difendere i propri interessi giuridici, ex art. 24 comma 7 legge 241/90.

Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

D'altronde la giurisprudenza citata nel provvedimento di rigetto e poi ribadita nella memoria (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-09-2012, n. 5153 e Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-06-2016, n. 2500) riguarda il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), ossia le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi e non risulta pertinente alla fattispecie concreta, atteso che il regolamento de quo non può essere interpretato estensivamente.

La circostanza che solo per le dichiarazioni della d.ssa e non per quelle degli altri due funzionari, l'Amministrazione intenda essenzialmente evitare che i rapporti con il dirigente che ha richiesto l'accesso, già compromessi, ne risultino ulteriormente pregiudicati non appare sufficiente a negare l'accesso richiesto.

D'altronde, sul dirigente graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso e di non utilizzarla a fini discriminatori.

Né può applicarsi la disciplina del whistleblowing introdotta all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 che, proprio al fine di evitare ritorsioni, garantisce l'anonimato al dipendente che segnala notizie di un'attività illecita o altre irregolarità acquisite nell'ambiente di lavoro.

La disposizione in questione infatti si riferisce ad una fattispecie diversa: quella del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di

altri dipendenti, pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali illeciti "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione" denunciandoli al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ... ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o ... all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. In tale caso il dipendente (cd. whistleblower) è tutelato dalla norma dell'articolo 54-bis da ritorsioni, in primo luogo garantendo il suo anonimato e (tra l'altro) sottraendo ad accesso la segnalazione dell'illecito.

Nel caso all'esame, le dichiarazioni della Dott.ssa non risultano essere state inviate ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo 54-bis e non risulta che la dipendente abbia agito a tutela dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e di conseguenza che i relativi atti fossero sottratti ad accesso; altrimenti ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso ai documenti, costituente "principio generale dell'attività amministrativa".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 luglio 2019)

10.51. ACCESSO A COPIA DI SEGNALAZIONE INOLTRATA AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'INPS - ILLEGITTIMITÀ DEL DIFFERIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'EVENTUALE PROCEDIMENTO ISPETTIVO

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

..... in data 21/3/2019 presentava all'Inps richiesta di accesso alla copia della segnalazione inoltrata al competente servizio ispettivo, indicando a fondamento della medesima "quote del TFR del fondo di tesoreria non erogate dal datore di lavoro e conguagliate dallo stesso, eventuale attività giudiziaria, penale e civile, a tutela dei propri diritti".

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 30/4/2019 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'Inps, che ha evidenziato che l'Istituto ha dato vari riscontri alle istanze di accesso del ricorrente e che ai sensi dell'art. 14 del regolamento INPS è escluso l'accesso per atti ed attività di carattere ispettivo.

La Commissione nella seduta del 6 giugno 2019 rilevava che l'Istituto aveva indicato che ai sensi dell'art. 14 della determinazione Inps n. 366 del 5 agosto 2011, recante “*regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni*” è sottratta all'accesso la documentazione inerente all'attività di carattere ispettivo.

Atteso che l'art. 14 citato prescrive le ipotesi di “differimento del diritto di accesso”, la Commissione chiedeva dunque all'INPS di volere specificare se l'accesso fosse stato differito alla conclusione della fase istruttoria ovvero se fosse stato negato, restando i termini di legge interrotti.

L'Inps con nota del 25/6/2019 significava “*che l'Istituto ha invocato la negazione dell'accesso per differimento sino alla conclusione dell'eventuale procedimento ispettivo e con riferimento agli esiti dello stesso.*”

Per dovere di precisione occorre significare che in data 8.5. u.s. la segnalazione è stata inoltrata per competenza alla Direzione provinciale di”

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Istituto circa *l'eventuale procedimento ispettivo* e con riferimento agli esiti dello stesso, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, con trasmissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184 alla sede INPS competente.

Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è illegittimo.

Il differimento è infatti legato nella fattispecie concreta ad un “eventuale procedimento ispettivo”, “agli esiti dello stesso” e risulta a tempo indeterminato, perché non sono indicati tempi e modalità di conclusione, né vi è una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare il corso del procedimento.

In generale la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, “*Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata*”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 luglio 2019)

10.52. RICORSO AVVERSO DINIEGO INERENTE ISTANZA DI ACCESSO QUALIFICATA COME PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 33/2013, SOSTANZIALMENTE RIFERITA AD UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE ALL'ACCESSO DI TIPO ENDOPROCEDIMENTALE - RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA COME PROPOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA LEGGE 241/90 — COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig. inviava al Comune resistente un'istanza di accesso, qualificata come proposta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), diretta all'estrazione di copia di una serie di documenti detenuti dall'Amministrazione concernenti il concorso per Agente di Polizia Locale al quale aveva preso parte. Chiedeva, in particolare di accedere ai seguenti documenti:

- 1) verbale della Commissione delle operazioni poste in essere in occasione della prova preselettiva del giorno
- 2) il test prova preselettiva corredata delle risposte del sottoscritto sig.;
- 3) il Regolamento dei concorsi del Comune di

L'istanza è stata respinta e il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha fatto pervenire una memoria difensiva.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che l'istanza di accesso pur qualificata dal ricorrente come proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013) si riferisce ad un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso che risulta di tipo endoprocedimentale. Appare pertanto possibile procedere ad una utile riqualificazione dell'istanza come proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90 — condizione indispensabile affinché il successivo ricorso ricada nella competenza di questa Commissione.

Sempre preliminarmente si evidenzia che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.